

TITOLO XI

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI

VISTI

- l'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001;

- l'art. 45 co. 2 del D.I. 129/2018,

viene definito il seguente Regolamento, che fissa i criteri di individuazione degli esperti e la stipulazione di contratti di prestazione d'opera.

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, il seguente Regolamento disciplina il reperimento di personale esperto in possesso dei requisiti previsti nell'avviso, per svolgere particolari attività o insegnamenti con competenze specifiche.

L'istituzione scolastica si rivolge ad esperti esterni solo ove le competenze previste non siano reperibili all'interno dell'Istituto e siano necessarie all'arricchimento dell'Offerta Formativa.

ART. 2 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti del PTOF e in funzione dei finanziamenti accessibili per la realizzazione di tali progetti, individua, nel corso dell'anno scolastico, le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto e ne dà informazione, pubblicando all'albo un avviso interno, e, in assenza di manifestazioni di interesse, un avviso pubblico nei quali sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- durata dell'incarico;
- compenso previsto;
- criteri di valutazione dei curricula;
- termini per la presentazione delle domande.

ART. 3 - CRITERI PER LA PROCEDURA COMPARATIVA

La valutazione dei curricula prevede i seguenti parametri ed esclude il punto 3, se attuata in risposta ad avviso interno:

1. Accertamento della garanzia di flessibilità oraria per potersi adeguare alle tempistiche di svolgimento richieste;
2. Accertamento della garanzia di disponibilità ad adeguarsi alla durata dell'attività;
3. Punteggio doppio per i curricula presentati da esperti appartenenti alle Istituzioni scolastiche viciniori;
4. Riconoscimento dei titoli di studio attinenti alle attività da realizzare: punti 2 per ogni titolo;
5. Riconoscimento di esperienze pregresse con la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto: punti 2 ad anno scolastico, per un massimo di 5 anni;
6. Esperienza lavorativa coerente con l'attività proposta: punti 2 ad anno scolastico, per un massimo di 5 anni;
7. Presentazione di un progetto innovativo, inerente alla prestazione richiesta, che preveda obiettivi chiari e misurabili e che consideri l'allievo soggetto attivo, che apprende attraverso la sperimentazione, la ricerca e la creazione: punti da 0 a 10.

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico, anche in presenza di un sola domanda pervenuta, che sia ritenuta pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.

A parità di punteggio fra due o più candidati, avrà la precedenza in graduatoria chi avrà risposto per primo all'avviso.

ART. 4 - LIMITE MASSIMO RETRIBUZIONE

Ogni avviso per la ricerca di esperti contiene lo specifico importo massimo di retribuzione oraria, che non può superare euro 70,00 al lordo di oneri previdenziali e assistenziali.